SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2451)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA, MAGLIANO Terenzio e PELLEGRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1967

Provvedimenti a favore delle vittime del banditismo e del terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. — Il recente episodio di efferata criminalità verificatosi a Milano, e che tanto profondamente ha scosso la sensibilità dell'opinione pubblica, pone sul tappeto drasticamente e senza possibilità di rinvio, il problema dell'indennizzo da corrispondere alle vittime innocenti degli episodi di banditismo e di terrorismo. Che l'indennizzo debba essere posto a carico dello Stato è fuori dubbio solo che si pensi che l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale costituisce un preciso precetto costituzionale (articolo 2 della Costituzione) per tacere che tale genere di solidarietà, diffuso nella coscienza popolare, è alla base stessa dello Stato moderno.

D'altra parte non è pensabile, in simili casi eccezionali quanto deprecabili, fare riferimento al diritto comune che pone a carico dei responsabili (nel nostro caso i criminali o i terroristi) il risarcimento dei danni arrecati. Come pure quanto mai aleatoria ed irrazionale appare la possibilità di intervento, di volta in volta, dello Stato senza che ciò sia regolamentato da legge organica.

Il disegno di legge prevede che abbiano diritto all'indennizzo sia i soggetti passivi di lesioni personali o di omicidio sia i loro legittimi eredi quando detti reati siano intervenuti in occasione di delitti contro l'incolumità pubblica, contro la persona, o contro il patrimonio. Come pure diritto all'indennizzo hanno ovviamente coloro che abbiano subito lesioni in conseguenza di conflitti a fuoco in cui siano state comunque impegnate le forze dell'ordine, e, logicamente gli eredi legittimi dei deceduti.

Per quel che concerne la misura e le modalità degli indennizzi il presente disegno di legge si richiama ai criteri che disciplinano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, criteri opportunamente integrati da norme regolamentari che dovranno essere emanate per la migliore esecuzione del provvedimento.

Ovviamente l'obbligo dell'intervento statale si estende anche alle spese che le vittime innocenti degli atti di banditismo o di terrorismo, debbano sostenere in conseguenza delle lesioni subite.

Si è fatto riferimento per la decorrenza alla data del 15 settembre 1967 appunto per comprendere nella sfera di applicazione del presente disegno di legge, le vittime dei recenti gravissimi fatti di Milano. LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È dovuto un indennizzo, a carico del bilancio statale, a favore dei soggetti passivi di lesioni personali o a favore degli eredi legittimi dei soggetti passivi di omicidio, quando detti reati siano intervenuti in occasioni di delitti contro l'incolumità pubblica, contro la persona o contro il patrimonio.

L'indennizzo è dovuto altresì a favore di coloro che, estranei ai conflitti a fuoco in cui siano state comunque impegnate le forze dell'ordine, abbiano subìto lesioni personali in conseguenza dei conflitti stessi. In caso di decesso l'indennizzo è corrisposto agli eredi legittimi.

Art. 2.

L'indennizzo sarà corrisposto secondo i criteri che disciplinano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento d'esecuzione.

Art. 3.

È altresì a carico del bilancio dello Stato l'assistenza sanitaria a favore dei soggetti passivi di lesioni personali di cui all'articolo 1, qualora questi non abbiano già diritto ad altre forme di assistenza.

Art. 4.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1967.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per gli esercizi finanziari 1967 e 1968 mediante riduzione dell'apposito fondo per i provvedimenti legislativi in corso.